Non soggetta alla registrazione della Corte dei Conti.

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI addì .....
Atti della Provincia di Trento
Registro ..... Foglio .....
IL PRIMO REFERENDARIO DIRETTORE

42

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 11599 Prot. n. 54/- Parchi

OGGETTO: Delibera di istituzione del biotopo "Taio".

trattato nella seduta della **Giunta Provinciale** del - 6 OTT. 1989

Presiede il PRESIDENTE: **Mario Malossini**

Sono presenti:
l'assessore sostituto: **Walter Micheli**
gli assessori effettivi: **Gianni Bazzanella**, **Aldo Degaudenz**, **Tarcisio Grandi**, **Remo Jori**, **Erminio Lorenzini**, **Vigilio Nicolini**, **Riccardo Ricci**, **Giorgio Tononi**

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione ed Enti **Franco Zeni.**
Assiste inoltre il Dirigente del Servizio Segreteria della Giunta **Renzo Leonardi.**

RELATORE: L'ASSESSORE: Walter Micheli

SERVIZIO ENTRATE E CREDITO

Esercizio finanziario 19.....
Visto e prenotato l'accertamento di entrata al cap. .....
..... del Bilancio 19 .....
(n. accertamento .....)
a sensi e per gli effetti dell'art. 43 L.P. 14.9.1979, n. 7.
Trento, ...

IL DIRIGENTE

.....

SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

Esercizio finanziario 19 89
Visto e prenotato l'~~impegno al capitolo~~ .....
..... ~~del Bilancio~~ 19 .....
(n. ~~impegno~~ .....)
a sensi e per gli effetti dell'art. 56 L.P. 14.9.1979, n. 7.
Trento, 2.10.89

LA GIUNTA PROVINCIALE

In seduta .....

6 p1

IL DIRIGENTE

CE
L.L.

Il Relatore comunica:

la Provincia Autonoma di Trento, con legge provinciale n. 14 del 23 giugno 1986, "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico", ha avviato un'azione di tutela per la conservazione di quei particolari ambienti di elevata valenza bioecologica e naturalistica, definiti Biotopi.

All'individuazione sul territorio provinciale ed al loro censimento hanno concorso il Servizio Foreste, Caccia e Pesca, il Museo Tridentino di Scienze Naturali, il D.E.P., la Stazione Sperimentale Agraria-Forestale di S. Michele all'Adige, il Servizio Parchi e Foreste Demaniali.

La Legge 14 del 23 giugno 1986, distingue i Biotopi in "Biotopi di interesse provinciale" e "Biotopi di interesse comprensoriale", e prescrive, per i primi, la procedura per la delimitazione dei loro confini e la definizione dei relativi vincoli di tutela; tale procedura prevede, come atto finale, la deliberazione della Giunta Provinciale.

Sono considerati di interesse provinciale i biotopi individuati ai sensi della legge provinciale n. 14 del 23 giugno 1986 all'interno delle aree di interesse ambientale e naturalistico primario di cui al Piano Urbanistico Provinciale.

In data 24 maggio 1988 ed ai sensi dell'art. 5 della precitata legge, il Servizio Parchi e Foreste demaniali ha proposto al Comitato Provinciale per l'Ambiente il progetto di definizione naturalistica e catastale del biotopo "Taio", situato nei C.C. di Nomi e Volano.

L'area denominata "Taio" costituisce uno degli ultimi residui di quel complesso di aree paludose che fino a pochi decenni fa costellavano la Valle dell'Adige da Salorno fino a Borghetto.

Riveste quindi una grande importanza quale testimonianza di un paesaggio naturale ormai scomparso. Il biotopo è caratterizzato da un fitto canneto a Phragmites communis, con la presenza di specie vegetali di particolare interesse come Salix purpurea, Myosotis acquaticum, Caltha palustris, Alisma plantago acquatica, Iris pseudacorus ed altre 17 specie.

Il biotopo riveste una grande importanza faunistica come oasi di rifugio di numerose specie di

uccelli come l'Airone cinerino, il Germano reale, il Porciglione il Beccacino, il Piro piro culbianco, il Martin pescatore, il Cannareccione, il Forapaglie; costituisce luogo di nidificazione per la Gallinella d'acqua, la Cannaiola. Svolge infine un ruolo molto importante come luogo d'alimentazione per gli uccelli insettivori che nidificano nelle zone limitrofe.

La suddetta area è idonea per la ricerca scientifica e per l'educazione, ed offre particolare opportunità per promuovere l'apprezzamento e la conoscenza delle zone umide da parte dei cittadini.

In data 11 ottobre 1988 ed ai sensi del disposto di cui all'art. 5 della legge provinciale n. 14, l'Assessore al Territorio ed all'Ambiente ha inviato ai Comuni di Nomi e di Volano, al Comprensorio della Vallagarina ed al Comitato Agricolo comprensoriale della Vallagarina, gli atti progettuali ed i relativi vincoli di tutela, perchè potessero esprimere il parere di competenza.

Gli enti interpellati, approvavano la definizione del biotopo, con la condizione che venga garantito il normale esercizio delle attività agricole compatibili con i criteri di tutela del biotopo nella fascia di rispetto dello stesso e che venga mantenuta in uso l'idrovora ivi esistente. Il Comprensorio Vallagarina ha fatto presente che la parte dell'area ad ovest del biotopo risulta interessata dalla nuova SS 12; il sottocomitato per l'ambiente non ha ritenuto comunque dover modificare in questa fase la perimetrazione dell'area per adeguarla alle scelte urbanistiche.

In data 6 giugno 1989 il Comitato Provinciale per l'Ambiente, visti i pareri favorevoli dei COmuni, Comprensorio della Vallagarina e C.A.C., proponeva alla Giunta Provinciale l'individuazione del biotopo "Taio" per una superficie totale di circa 4.5, suddivisa in area a tutela integrale di ha 1.7 e area a tutela parziale di ha 2.8, come dagli allegati atti progettuali, parte integrante di questa delibera.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 23 giugno 1986, n.14;
- riconosciuta l'opportunità dell'iniziativa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

ART. 1 - Ai sensi della legge provinciale n. 14, 23 giugno 1986, sono sottoposte a vincolo di biotopo le seguenti pp.ff.:
C.C. Volano:
*$ 2940/1;
C.C. Nomi:
§ 333/2; * 333/3; * 333/4; * 333/5; * 333/6;
* 333/7; * 333/8; *333/9; § 334/2; $§ 965;
*$ 1022/1;
* particelle comprese parte nell'area a tutela integrale e parte nell'area di rispetto.
$ particelle parzialmente comprese nel biotopo.
§ particelle interamente comprese nell'area di rispetto.

ART. 2 - L'azione di tutela degli equilibri biologici e delle componenti naturalistiche specifiche del biotopo, è compatibile con le attività economiche tradizionali (in particolare l'agricoltura), per cui è permesso:
- la conduzione dei terreni agrari compresi nell'area di rispetto con le tecniche agronomiche colturali in atto e tradizionali, nonchè con quelle consone ad una moderna gestione agronomica, se compatibili con i criteri di tutela del biotopo;
- la circolazione dei mezzi agricoli nelle aree coltivate, esclusivamente ai proprietari, affittuari, usufruttuari, amministratori o lavoratori agricoli;
- usare concimazioni minerali ed organiche, con i limiti specificatamente indicati in allegato;

Per la conservazione, il recupero ambientale, la fruizione pubblica del biotopo potranno essere attuati tutti gli interventi previsti da uno specifico piano interdisciplinare, approvato dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali.
Al fine di garantire il mantenimento della struttura e delle funzioni peculiari del biotopo, è necessario porre in essere una limitazione d'uso della risorsa ambientale che comporta necessariamente l'adozione del disposto di cui all'art. 3 della legge provinciale n. 14, 23 giugno 1986:
a) il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo;
b) il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e di operare scavi,

cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno;

c) il divieto di coltivare cave e torbiere, e la revoca del diritto delle autorizzazioni a tal fine eventualmente già concesse;

In particolare non è ammesso:

- immettere, asportare o danneggiare piante e funghi di qualsiasi specie, salvo che per motivi scientifici o di conservazione del biotopo, e previa autorizzazione del Servizio Parchi e Foreste demaniali, a cui compete la trattazione degli affari concernenti l'applicazione della legge provinciale 14/1986;
- abbattere, disturbare, immettere o prelevare qualsiasi specie animale, salvo che per i motivi di cui sopra;
- immettere acque di rifiuto o che comunque possano alterare le caratteristiche peculiari del biotopo;
- usare pesticidi, erbicidi, concimazioni minerali od organiche, che possano innescare fenomeni di eutrofizzazione o alterare in modo permanente le caratteristiche biochimiche delle acque come specificatamente indicato in allegato;
- l'attraversamento della zona mediante elettrodotti aerei e linee per il servizio telefonico;
- il sorvolo a bassa quota del biotopo con aerei od elicotteri;
- provocare suoni, luci, rumori molesti e circolare con veicoli di qualsiasi genere per diporto;
- la balneazione e l'uso di natanti;
- campeggiare, accendere fuochi, lasciare vagare cani od altri animali domestici;
- entrare nella zona protetta al di fuori dei sentieri segnati, ad eccezione del proprietario, usufruttuario, affittuario o possessore ad altro titolo ed alle persone che espletano attività scientifica, di sorveglianza e di gestione;

ART. 3 - L'individuazione di cui all'art. 1 riveste carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.
Pertanto le aree all'interno del biotopo possono essere oggetto di esproprio, da definire con successiva deliberazione.

ART. 4 - la relazione naturalistica, l'allegato indicante diserbanti, concimi e trattamenti di cui si vieta l'impiego, la mappa catastale e gli elaborati cartografici costituiscono parte integrante della presente delibera;

ART. 5 - il Servizio Parchi e Foreste Demaniali, al quale compete la trattazione degli affari concernente l'applicazione della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14, potrà predisporre il necessario piano di ripristino ambientale e di gestione naturalistica.

.=.=.=.=.=.=.

/rg

GN/DZ/

Gianni Nicolini

IL DIRIGENTE
dott. Diego Zorzi

ALLEGATO

Si vieta l'uso di prodotti gravemente lesivi dell'equilibrio biologico, in particolare:

- per i diserbi : non sono ammessi tutti i dissecanti e i prodotti a base di simazina, e tutte le atrazine in genere, tollerati sono quelli con prodotti non reisiduali.

- per le concimazioni: non sono ammessi i concimi organici ed inorganici fortemente inquinati da metalli pesanti. Fatto salvo quanto sopra sono ammissibili tutti i concimi organici.
  Per i concimi inorganici si deve dare la precedenza alle fosforiti, al nitrato ammonico ed al cloruro potassico; occorre inoltre eliminare completamente le disinfezioni del terreno.

- trattamenti : non sono ammessi i prodotti a base di captano e vinclozolin, occorre ridurre al minimo la deriva, con uso di lance e attrezzature adeguate; eliminare i topicidi: la lotta è consentita solo con esche al "clorofacinone".

Le presenti indicazioni possono venir modificate in funzione delle eventuali disponibilità, da parte dell'industria, di prodotti non inquinanti.

PARTE INTEGRANTE DI CUI AL PUNTO 4 DELLA DELIBERAZIONE N° 11599 D.D. - 6 OTT. 1989

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
F.to — *Mario Malossini* —

IL DIRIGENTE GENERALE
F.to— *Franco Zeni* —

IL DIRIGENTE
F.to — *Renzo Leonardi* —

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Trento, lì 11 OTT. 1989

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO SEGRETERIA della GIUNTA

IL DIRIGENTE
Renzo Leonardi